COPIA WEB

Deliberazione **N.** 7 In data **26.03.2019** Prot. N. **5155**

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **VENTISEI** del mese di **MARZO** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco Martini Morena mediante lettera d'invito prot. n. 4007 del 20/03/2019, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena e l'assistenza del Segretario Comunale Reggente ZANON Dott. Giuseppe. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI	
1. BATTAGLIN Helga	*		
2. BERTON Chiara	*		
3. BERTON Davide	*		
4. BIANCHIN Cristina	*		
5. CENCI Andrea	*		
6. GALVAN Giulia		*	
7. GANASSIN Paola	*		
8. LANDO Doris	*		
9. MARCON Andrea	*		
0. MARTINI Morena	*		
1. PEGORARO Davide	*		
2. TREVISAN Gilberto	*		
3. ZONTA Marco	*		

Presenti N. 12 Assenti N. 1

Il Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.04.2008, con la quale è stata fissata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, con effetto dal 01.01.2008, in misura pari allo 0,6%;

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 603.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

VERIFICATO che la Legge di Bilancio 2019 non prevede la proroga del blocco degli aumenti delle tariffe e aliquote dei tributi comunali disposta dall'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 e prorogata fino al 2018;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conquaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 13 del 26.02.2018 con la quale è stato confermato per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

RITENUTO OPPORTUNO, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, al fine di garantire il pareggio finanziario complessivo del bilancio, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 803.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dal revisione del conto, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000, allegato A) del presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

• di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,8%.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

- 2. di quantificare presuntivamente in € 200.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
- **3**. di dare atto che sul presente atto è stato acquisito il parere del revisore del conto, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000, allegato A) al presente provvedimento;
- **4.** di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- **5**. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente provvedimenti provvedimenti organi di indirizzo politico".

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA F.TO Pertile Rag. Luisa Lorena

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA F.TO Pertile Rag. Luisa Lorena



Revisore Unico - VERBALE N. 10 DEL 19 marzo 2019

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AVENTE AD OGGETTO: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019"

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di marzo il Revisore Unico del Comune di Rossano Veneto, in relazione alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019", esaminata la documentazione trasmessa ed esibita

VISTO

l'art. 52 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 che prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo, per quanto attiene le fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

CONSIDERATO

che la deliberazione di C.C. n. 13 del 26/06/2018 ha confermato il regolamento per l'applicazione delle aliquote Irpef;

che rientra nella potestà e diponibilità dell'Ente l'aumento dell'aliquota dell'addizionale Irpef stabilendo la percentuale (unica) dello 0,8%;

VISTO

il parere di regolarità tecnica e contabile acquisito ai sensi dell'art.49 del TUEL da parte del responsabile dei servizi finanziari e di ragioneria rilascia il proprio,

parere favorevole

alla proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019"

Il Revisore dei Conti

Dort Marco Sambo

Interviene il SINDACO: Per quanto riguarda la Maggioranza chiedo il voto unanime a favore.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione **che viene approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4** (Ganassin Paola, Berton Chiara, Trevisan Gilberto e Pegoraro Davide), legalmente espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Ganassin Paola, Berton Chiara, Trevisan Gilberto e Pegoraro Davide), legalmente espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE F.TO MARTINI Dott.ssa More	IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO F.TO ZANON Dott. Giuseppe			
REFE	ERTO DI PUBBLICAZIONE			
(A	ART. 124 d.Lgs. 267/2000)			
	lichiarazione del messo che copia del presente verbale viene all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorn			
Lì, 11/04/2019	IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO F.TO ZANON Dott. Giuseppe			
_	ente deliberazione, è DIVENUTA ESECUTIVA i orrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n			
lì				
	IL SEGRETARIO COMUNALE			